



*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

**TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

**SEZIONE LAVORO**

Giudice del lavoro dott.ssa Maria Rita Serri

Ricorso RGN 434/21

**MEMORIA**

**di costituzione in giudizio per parte resistente**

PER: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE**, (C.F. 80185250588), che subentra, ai sensi dell' art. 4 comma 11 del D.L n.1 del 09.01.2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 12 del 05.03.2020, nei rapporti processuali ai sensi dell'art.111 del c.p.c., al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro *pro tempore* e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351).

Nell'intestato giudizio, ai sensi dell'art.417bis c.p.c., per le Amministrazioni convenute, nonché per l'Istituto Comprensivo “G. Gregori” di Carpineti e Casina (RE), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, si costituisce l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia, in persona del Dirigente quale legale rappresentante p.t. dott. Paolo Bernardi (CF. BRNPLA61A01A944D) e, congiuntamente e disgiuntamente, dei Funzionari dott.ssa Felicita Buscaino (CF. BSCFCT78T54E974Q), Vicario del Dirigente e dott. Mario Calò (CF. CLAMRA73P30F924X), responsabile del Servizio Legale-Contenzioso, quest'ultimo giusta delega del Dirigente dell'Ufficio XI conferita in data 13.10.2020 ed assunta al prot. n. 8676, i quali eleggono domicilio presso l'Ufficio Scolastico XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia - in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c, le comunicazioni di cancelleria all'indirizzo PEC: [csare@postacert.istruzione.it](mailto:csare@postacert.istruzione.it), [uspre.contenzioso@postacert.istruzione.it](mailto:uspre.contenzioso@postacert.istruzione.it)

Nel ricorso promosso da: **PANARELLI MAURIZIO** (CF: PNRMRZ72P19G190Z), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola presso il cui studio legale in Castellammare di Stabia (NA), Via Amato n°7, elegge domicilio.





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

\*\*\*

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 08.07.2021, il sig. Panarelli Maurizio chiede all'Ill.mo Tribunale adito: *“(...) previa declaratoria di nullità, annullamento e/o comunque disapplicazione del decreto prot. n. 2667 del 30/03/2021 emesso dall'I.C. “G. Gregori” di Carpineti (RE) di depennamento dalla graduatoria di terza fascia ATA per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS), del decreto prot. n. 2668 del 30/03/2021 emesso dall'I.C. “G. Gregori” di Carpineti (RE) di risoluzione del contratto di lavoro (...) per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere inserito nella III Fascia della graduatoria di istituto per il personale ATA, nel profilo di Collaboratore Scolastico (CS), in quanto munito di valido titolo di studio, con il riconoscimento dei punteggi spettanti per titoli di studio e di carriera; per la condanna delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato dal ricorrente nell'a.s. 2020/21 dal 14.09.2020 al 30.03.2021 presso l'I.C. “C. Gregori” di Carpineti (RE) a seguito della nomina quale Collaboratore Scolastico giusto incarico conferito con contratto individuale di lavoro a tempo determinato; conseguentemente per la condanna della Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre l'inserimento del ricorrente nella III fascia della graduatoria in parola per il profilo di Collaboratore Scolastico (CS) (...)”.*

Sostiene il ricorrente di aver presentato in data 04.11.2017 all'Istituto Comprensivo di Albinea (RE) domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie provinciali di circolo e di Istituto per il personale ATA, triennio 2018-2021, per il profilo di collaboratore scolastico, dichiarando quale titolo di studio valido per l'accesso la qualifica di Maestro d'Arte conseguita nell'a.s. 2007/2008 presso l'Istituto d'Arte Paritario “Luca Pacioli” di Nola (NA). Essendosi collocato in posizione utile nella relativa graduatoria, veniva individuato dall'Istituto Comprensivo “G. Gregori” di Carpineti-Casina (RE) quale destinatario di una proposta di incarico per l'a.s. 2020/21 quale collaboratore scolastico e quindi assunto con contratto di lavoro a tempo determinato presso il predetto Istituto dal 14.09.2020 al 30.06.2021. Tuttavia – prosegue il ricorrente – del tutto inaspettatamente accadeva che con decreto prot. 2667 del 30.03.2021, l'I.C. “G. Gregori” di Carpineti ne disponeva il depennamento dalle vigenti graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico a seguito delle verifiche, conclusesi con esito negativo, relative all'accertamento della validità del relativo titolo di accesso; contestualmente, in data 30.03.2021, l'Istituto Comprensivo





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

“C. Gregori” di Carpineti, con decreto prot. 2668, disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato relativo all'anno scolastico in corso, con la precisazione che il servizio prestato dal ricorrente quale collaboratore scolastico, per l'a.s. 2020/21, veniva dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, senza attribuzione di alcun punteggio.

Ai fini della decisione tornerà utile ricostruire correttamente la vicenda nei termini che seguono.

Nell'ambito delle ordinarie attività di controllo circa la veridicità dei dati e dei titoli dichiarati dagli aspiranti collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici all'atto della presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia per il personale ATA valide per il triennio scolastico 2017-2020 (con proroga per il triennio 2018/2021), così come previsto dall'art. 7.5 del D.M. n.640 del 30.08.2017 la Dirigente Scolastica dell'I.C. “G. Gregori” di Carpineti-Casina (RE) dott.ssa S. Signorelli, presso il quale il ricorrente aveva ottenuto la prima supplenza dal 14.09.2020 al 30.06.2021 quale collaboratore scolastico, avviava la procedura finalizzata alla verifica del titolo di studio necessario per l'accesso alla relativa graduatoria presentato in data 23/02/2021 ed acquisito al prot. n° 1670/C04 presso gli uffici di segreteria dell'I.C. Carpineti-Casina, pergamena n° 9027/13 attestante il conseguimento del diploma di “Maestro d'Arte” rilasciato in data 02/09/2013 dall' Istituto “Luca Pacioli” di Nola.

Essendo stato revocato al predetto Istituto lo *status* di scuola paritaria a partire dall'a.s. 2013/14, si rendeva necessario contattare, ai fini della convalida del titolo di studio conseguito presso un Istituto Paritario cessato, così come previsto dalla nota U.S.R. Emilia Romagna prot. 837 del 06.02.2019, l'Ufficio di Ambito Territoriale di pertinenza al fine di individuare la scuola statale detentrica dei relativi atti.

Ciò accadeva già in data 24.02.2021; tuttavia, solo a seguito di ripetuti solleciti, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Napoli, in data 24.03.2021, recapitava all'I.C. “C. Gregori” la nota prot. 2570 del seguente tenore: “*In riscontro alla nota in oggetto, si comunica che **tutti gli atti scolastici** per la verifica dei titoli di studio conseguiti, nella fattispecie, dal Sig. PANARELLI MAURIZIO presso l'Istituto Paritario “L. Pacioli” di Nola (Na) (istituto cessato) non sono in possesso di quest'Ufficio e **non sono mai stati depositati dall'ente gestore** presso*





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

*l'Istituto individuato "G.Bruno-M.Fiore" di Nola (NA) - Via Puccini,1. Tale circostanza è stata oggetto di segnalazione alla Procura della Repubblica da parte di quest'Ufficio. Pertanto, **non è possibile confermare il conseguimento di alcun titolo**, nonché la frequenza ai corsi presso l'istituto Paritario "**L.Pacioli**" di Nola".*

A fronte di tale incontrovertibile comunicazione dell'U.S.T. di Napoli che precludeva, di fatto, ogni ingresso alla convalida del titolo di studio dichiarato dal sig. Panarelli all'atto della domanda di inserimento nella graduatoria III Fascia personale ATA, la D.S. dell'Istituto Comprensivo "G. Gregori" altro non poteva fare che emettere il decreto di depennamento dalle graduatorie di istituto di III fascia personale ATA nei confronti del sig. Panarelli per il profilo di collaboratore scolastico a cui seguiva, quale necessaria e diretta conseguenza, l'atto di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal sig. Panarelli con l'I.C. di Carpineti in data 14.09.2020 quale collaboratore scolastico.

Ricostruita dunque la vicenda sul piano fattuale, si passa ora all'esame del caso sotto il profilo normativo-giuridico.

Dispone testualmente il **D.M. 640/17**: "**7.4** - Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti. **7.5** - All'atto del primo rapporto di lavoro stipulato in applicazione del presente decreto, i predetti controlli sono tempestivamente effettuati dal dirigente scolastico nell'attribuzione che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia della stessa istituzione scolastica e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. Qualora i suddetti controlli siano chiesti da altre scuole interessate il controllo sarà effettuato dal dirigente scolastico che gestisce la domanda. **7.6** - In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, nella cui istituzione scolastica si verifica la fattispecie di cui al comma precedente, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 8, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, o della corrispondenza titoli/ aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate all'aspirante nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione all'aspirante e





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

contestualmente alle istituzioni scolastiche scelte nel modello di scelta delle scuole nonché al sistema informativo per i necessari adeguamenti. **7.7**-Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma precedente, l'eventuale servizio prestato dall' aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al precedente comma 5, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che allo stesso non deve essere attribuito alcun punteggio (...) **8.4** - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445”.

Alla luce della richiamata normativa emerge la piena ed assoluta legittimità sia del decreto prot. 2667 del 30.03.2021 con il quale la D.S. dell'I.C. “G. Gregori” ha disposto il depennamento del nominativo del ricorrente dalle graduatorie di III Fascia – personale ATA, per il profilo di collaboratore scolastico sia del decreto prot. 2668 del 30.03.2021 con il quale la D.S. del predetto I.C. ha dichiarato la risoluzione del contratto di lavoro a t.d. stipulato con il sig. Panarelli in data 14.09.2020 per il profilo di collaboratore scolastico.

Per quanto esposto risulta quindi totalmente destituita di fondamento la domanda cautelare proposta dal ricorrente sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, del tutto carente nella fattispecie in esame, che del *periculum in mora*.

Riguardo a tale ultimo elemento l'assunto attoreo difetta in maniera assoluta di qualsivoglia supporto argomentativo e probatorio in ordine alla effettiva sussistenza di una situazione di pregiudizio diretto, reale, concreto ed attuale in danno del ricorrente.

Nulla giustifica, ad oggi, il ricorso alla tutela cautelare anticipata laddove si considera che, seppure il ricorrente dovesse ottenere una pronuncia giudiziale a sè favorevole, il termine (26.04.2021) fissato dal bando per la presentazione delle domande di





*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

aggiornamento delle graduatorie III fascia ATA (D.M. n. 50 del 03.03.2021) è abbondantemente decorso.

Per altro verso, tenendo presente: a) che la prima udienza di comparizione delle parti nella presente controversia dinnanzi al Giudice del Lavoro dott.ssa Serri è fissata per il giorno 30.07.2021; b) che per poter pervenire alla definizione della controversia è necessario comunque integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati ovvero di coloro che potrebbero subire pregiudizio dall'eventuale inserimento del sig. Panarelli nelle nuove graduatorie di III fascia per il profilo di collaboratore scolastico, assistente amministrativo e assistente tecnico con l'integrale riconoscimento del punteggio maturato, così com'egli chiede; c) che per poter espletare detto incumbente è necessario un periodo di tempo mediamente non inferiore a gg. 20 tra comunicazione dei nominativi dei controinteressati inerenti ai tre diversi profili professionali e adempimenti di notifica, appare francamente difficile immaginare di poter pervenire ad una decisione – seppur favorevole al ricorrente – in merito ad un rapporto di lavoro oramai già scaduto dal 30.06.2021.

**Tutto ciò premesso**

Si conclude per il rigetto della domanda siccome inammissibile, improponibile ed infondata, in fatto e in diritto, con vittoria di spese.

Si allegano: 1) stato matricolare del collaboratore scolastico sig. Panarelli Maurizio; 2) D.M. n. 640 del 30.08.2017; 3) Nota U.S.R. Emilia Romagna del 06.02.2019; 4) Nota U.S.R. Veneto del 07.02.2020.

Reggio Emilia, li 29.07.2021

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi  
IL FUNZIONARIO DELEGATO dott. Mario Calò

Il sottoscritto dott. Mario Calò, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi dell'art.14 T.U. 115/02, così come modificato dalla legge 183/11, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge con l'odierno atto depositato, dichiara che queste amministrazioni statali beneficiano dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;







*Ministero dell'Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*  
*Ufficio XI - Ambito Territoriale di Reggio Emilia*

- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio Emilia, li 29.07.2021

per IL DIRIGENTE dott. Paolo Bernardi  
IL FUNZIONARIO DELEGATO dott. Mario Calò

